SENT. N. 312/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n**. 24570** del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

M.G., c.f. ***omissis***, nato a ***omissis***,

l'***omissis***, residente in ***omissis***, Via ***omissis***,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale unita al ricorso, dall'Avv. Franco Enoch del Foro di Biella, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, sito in Biella, Viale Roma n. 2, PEC: *franco.enoch@pecstudio.it*,

CONTRO

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore;*

INPS - Direzione Provinciale di Torino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

INPS – Direzione Provinciale di Biella, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

AVENTE AD OGGETTO

l'accertamento del diritto del ricorrente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs.

30.04.1997, n. 165 e s.m.i., al riconoscimento e al riscatto, a fini pensionistici, della maggiorazione (cd. supervalutazione contributiva) corrispondente alla misura di 1/5, nella specie pari ad anni 3, mesi 2 e giorni 24, del periodo utile di servizio militare comunque prestato presso la Guardia di Finanza dall'1.10.1987 al 31.05.2004, con conseguente condanna dell'INPS a provvedere nel senso di cui sopra e a riconoscere in favore del ricorrente la cd. supervalutazione contributiva nella misura di 1/5 del periodo utile di servizio militare comunque prestato.

UDITI, all'udienza del 17 settembre 2026, l'Avvocato di parte ricorrente e la difesa dell'INPS, come da verbale.

FATTO

Nel ricorso introduttivo del giudizio si espone quanto segue.

Il ricorrente ha prestato servizio presso la Guardia di Finanza dall'1.10.1987 al 31.05.2004, data di intervenuto congedo a domanda.

A decorrere dall'1.06.2004, il Sig. M. è stato continuativamente inquadrato nei ruoli di dipendente di Istituti finanziari/bancari privati ed è attualmente dipendente presso Banca Sella Holding S.p.A.

Il periodo di servizio militare prestato dal ricorrente, corrispondente a 19 anni e 11 mesi, è stato già a suo tempo oggetto di intervenuto e riconosciuto riscatto economico "*una tantum*", come da Decreto n. 30/07 del 21.02.2007 del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte della Guardia di Finanza.

Ritenendo il ricorrente di avere diritto al riconoscimento della c.d. "supervalutazione" contributiva, vale a dire dell'aumento di 1/5 a fini pensionistici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del d lgs. n. 165/1997, e

così alla maggiorazione del periodo utile di servizio militare comunque prestato presso la Guardia di Finanza, per risultanti anni 3, mesi 2 e giorni 24, con istanza in data 29.01.2026, ha chiesto all'INPS di voler riconoscere il suddetto periodo temporale, per l'utile computo a fini pensionistici.

In risposta a tale istanza, la Direzione Provinciale INPS di Biella, dapprima con nota PEC del 2.02.2026, e successivamente, anche a seguito di incontro in data 11.02.2026 con parte ricorrente, con nota PEC dell'11.02.2026, ha indicato la competenza esclusiva della Direzione Provinciale di Torino, avendo quest'ultima provveduto "*a caricare la pratica di costituzione della posizione assicurativa*" del Sig. M.

Quindi, con nota PEC del 13.02.2026, la Direzione Provinciale INPS di Torino - Gestione Conto Individuale ha comunicato che "*per quanto di competenza della sede di Torino, si è provveduto all'inserimento dei periodi oggetto di Cospa* <costituzione della posizione assicurativa *ndr*> *in AGO* <assicurazione generale obbligatoria *ndr*>*. Si precisa, peraltro, che in sede di trasferimento le maggiorazioni non vengono conteggiate. La contribuzione in gestione pubblica andrebbe oscurata. Si precisa, infatti, che l'annullamento della cospa può avvenire solo nel caso in cui "il dipendente acquisisca titolo all'assegno vitalizio a carico del fondo di previdenza per i dipendenti statali o assuma un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente" (art. 127 d.pr. 1092/73) o nel caso in cui abbia maturato 20 anni di contribuzione in Cassa Stato. Non risultano ulteriori pratiche in carico alla nostra sede*".

In esito a tale comunicazione, il legale del Sig. G.M., con nota PEC del 25.02.2026, ha ribadito l'istanza del proprio assistito, chiedendo: "*Ha o non*

ha diritto il Sig. G.M. al richiesto riconoscimento in proprio favore del periodo temporale corrispondente alla misura di 1/5 rispetto alla durata di servizio militare comunque prestato, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 165/1997, per l'utile computo a fini pensionistici del risultante periodo, nella specie pari ad anni 3, mesi 2 e giorni 24 come documentato negli atti allegati, periodo già oggetto di intervenuto riscatto economico?".

La Direzione Provinciale INPS di Torino - Gestione Conto Individuale, con nota PEC dell'11.03.2026 ha esposto quanto segue: "*Si precisa che, come da circolare del 12/11/2012, le disposizioni vigenti non prevedono la copertura contributiva per poter trasferire in AGO la contribuzione corrispondente alle maggiorazioni. Inoltre, l'art. 124 del D.P.R. 1092/1973 prevede che la costituzione di posizione assicurativa deve essere effettuata per 'il periodo di servizio prestato'. Anche la legge 322/58 fa riferimento al periodo di iscrizione e quindi al periodo effettivamente prestato e non al servizio 'utile'. Ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. 1092/1973 per servizio effettivo deve, dunque, intendersi 'la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti di cui al precedente capo III', mentre lo stesso periodo con l'aggiunta degli aumenti costituisce il servizio 'utile'. In ogni caso dette maggiorazioni sono valutate ai fini del calcolo dell''indennità una tantum', le cui norme di riferimento rilevano il distinguo tra servizio utile e servizio effettivo. Infatti, gli articoli 42 comma 4 e 52 comma 5 del D.P.R. 1092/73 prevedono il diritto all'indennità una tantum sia per il personale civile che per il personale militare con almeno un anno di servizio effettivo. Per contro, l'art. 44 u.co e l'art. 54 u.co. prevedono che l'indennità una tantum è pari ad un dodicesimo della base pensionabile (per il personale civile) ed un*

ottavo (per il personale militare) per ogni anno di servizio 'utile', come peraltro si evince dal prospetto di calcolo di cui al provvedimento da Voi allegato. Pertanto, si conferma l'accredito dei periodi ora presenti in regime generale".

Infine, il ricorrente ha tentato di presentare l'istanza di cui si tratta in via telematica, tramite il sito internet dell'INPS, seguendo le istruzioni di cui al punto 4 della Circolare relative alle "*Modalità di presentazione della domanda di riscatto*" e così "*utilizzando il modulo presente in procedura inserendo nella sezione "Tipologia" la dicitura "Altro" e nell'apposito campo editabile la dicitura "Riscatto maggiorazione del servizio comunque prestato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d. lgs. 165/1997*" (cfr. doc. 4 *sub* 4), ma, accedendo con le proprie credenziali alla posizione personale nel sito internet di INPS, per ricercare il modulo telematico di istanza, in alcun modo è risultato possibile rintracciare tale modulo, né rinvenire altra indicazione utile in proposito.

Pertanto, il Sig. G.M., propone il presente ricorso al fine di veder riconosciuto il proprio diritto ad ottenere, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 165/1997, le maggiorazioni per gli anni di servizio prestati presso la Guardia di Finanza, per risultanti anni 3, mesi 2 e giorni 24, periodo che gli consentirebbe peraltro di anticipare il proprio collocamento in quiescenza già al mese di giugno 2027.

Parte ricorrente richiama il disposto dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 ("*Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati preruolo*") che, al comma 3, prevede che "*Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato*", nonché la giurisprudenza secondo cui

il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto ex artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 165/1997 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto rappresentato dall'effettivo svolgimento del servizio utile a tal fine, senza necessità di ulteriori requisiti come la successiva permanenza dello *status* di militare.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria del 3 settembre 2026, chiedendo di respingere il ricorso; in via istruttoria, l'INPS ha chiesto che venisse sentito il funzionario competente della pratica. L'INPS ha evidenziato che gli ex militari transitati all'impiego civile non possono avvalersi della facoltà di riscatto in parola, avendo gli stessi acquisito un diverso *status*.

All'udienza del 17 settembre 2026, il ricorrente ha richiamato le argomentazioni e le conclusioni del ricorso. L'INPS, pur affermando di conoscere l'orientamento giurisprudenziale favorevole alla tesi sostenuta dalla parte ricorrente, ha ribadito le conclusioni già rassegnate nel ricorso sia in via principale che in via istruttoria.

All'esito della camera di consiglio la causa è stata decisa come da dispositivo.

DIRITTO

Il *thema decidendum* dedotto nella presente controversia attiene alla riscattabilità della contribuzione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, rubricato "C*omputo normativo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi*", che così dispone: "*1.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto*

comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.

3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.

4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio."

Il successivo art. 7, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 165/1997 prevede inoltre, sul terreno del diritto intertemporale, che "*3. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del*

presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1".

Più precisamente, il ricorrente chiede di accertare e dichiarare il proprio diritto, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, al riconoscimento e al riscatto, a fini pensionistici, della maggiorazione (cd. supervalutazione contributiva) corrispondente alla misura di 1/5, nella specie pari ad anni 3, mesi 2 e giorni 24, del periodo utile di servizio militare comunque prestato presso la Guardia di Finanza dall'1.10.1987 al 31.05.2004, con conseguente condanna dell'INPS a provvedere nel senso di cui sopra e a riconoscere in favore del ricorrente la cd. supervalutazione contributiva nella misura di 1/5 del periodo utile di servizio militare comunque prestato.

L'INPS afferma che gli ex militari transitati all'impiego civile - come, nel caso di specie, il Sig. M. - non possono avvalersi della facoltà di riscatto in parola, avendo gli stessi acquisito un diverso *status.*

Vengono richiamati anche l'art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973 e la legge n. 322/1958, per argomentare che "*la costituzione di posizione assicurativa deve essere effettuata per 'il periodo di servizio prestato"* e non per il servizio 'utile'.

In buona sostanza, dagli atti dell'INPS sembra desumersi che, secondo l'ente previdenziale, la circostanza che il ricorrente sia stato, a domanda, posto in congedo dalla Guardia di Finanza prima di maturare il diritto alla pensione e la contribuzione sia stata trasferita all'AGO comporta l'inapplicabilità del riscatto oneroso dei contributi corrispondenti ad 1/5 del servizio effettivamente prestato, in quanto alla contribuzione versata presso l'AGO non può applicarsi l'invocata disposizione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 167/1997, in quanto

disciplina speciale dei dipendenti pubblici.

In realtà, come precisato anche da parte ricorrente (cfr. pagg. 9 e 10 del ricorso), l'istanza del Sig. M. non si riferisce alla ipotesi di costituzione della posizione assicurativa ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza; viceversa, la richiesta è quella di vedersi riconosciuto il periodo temporale corrispondente alla misura di 1/5 (c.d. supervalutazione contributiva) rispetto alla durata di servizio militare comunque prestato presso la Guardia di Finanza, per l'utile computo a fini pensionistici del risultante periodo, nella specie pari ad anni 3, mesi 2 e giorni 24.

Ebbene, si osserva, innanzi tutto, che non è dato comprendere la ragione per cui la contribuzione dovuta per effetto dell'aumento di un quinto del servizio militare comunque prestato sia da ritenere incompatibile con la A.G.O.

Non appare pertinente il richiamo operato dall'INPS all'art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973, che concerne il differente ambito della valutazione degli aumenti figurativi come "servizio prestato", servizio che è stato ristretto al servizio "effettivo" e non al servizio "utile" al computo del trattamento pensionistico (cfr., su fattispecie analoga, Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte n. 278/2022).

Nel caso di specie, il servizio militare nella Guardia di Finanza risulta svolto e la relativa contribuzione riscattabile ex art. 5 del d. lgs. n. 165/1997.

Si osserva, infatti, che la giurisprudenza formatasi ormai in modo consolidato ha espressamente affermato che *"il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto ex artt. 5 e 7 del d. lgs. n. 165/1997 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto, della maggiorazione del periodo di servizio" (*SS.RR./QM/8 del 2025)*,* senza necessità di ulteriori requisiti e per il sol fatto del servizio prestato

(cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto n. 214/2024 e n. 137/2024; Sez. Giur. Lombardia n. 12/2024; Sez. Giur. Toscana n. 36/2024; Sez. II App. n. 6223/2021).

Né può essere opposto il contenuto di cui alla circolare INPS n. 119 del 18.12.2018, nella quale si afferma che "*Gli ex militari transitati all'impiego civile non possono ... avvalersi della facoltà di riscatto in parola avendo gli stessi acquisito un diverso status".*

Infatti, anche con riferimento a tale disposto, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che detta circolare risulta *"in stridente contrasto con il dato testuale della disposizione normativa, secondo la quale possono essere valorizzati i periodi di servizio 'comunque prestato'*" (Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto, n. 214/2024; Sez. Giur. Lombardia n. 12/2024 e n. 18/2023).

"L*a legge non subordina il riconoscimento del beneficio alla successiva permanenza, in capo al richiedente, dello status di militare, essendo normativamente previsto esclusivamente il requisito di aver prestato i servizi ivi indicati. In definitiva, non si tratta, nel caso di specie, di estendere un beneficio -riservato ai militari - a personale pubblico civile, ma semmai di applicare un beneficio previsto per il personale militare limitatamente al periodo in cui l'istante poteva vantare, per l'appunto, lo status di militare, quand'anche il soggetto abbia successivamente svolto servizio quale dipendente civile. Conseguentemente, ritiene il Collegio che, "in assenza di una previsione legislativa ad excludendum ... non si può restringere l'applicazione di un beneficio a colui che, avendo prestato i servizi giudicati meritevoli di un incremento contributivo, venga poi a mutare qualifica, come nella specie, nel corso del tempo"* (Corte dei conti, Sez. Sez. I App. n. 146/2025).

Ancora, *"il diritto ad ottenere la maggiorazione del periodo di servizio sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto, rappresentato dall'effettivo svolgimento del servizio utile a tal fine, mentre la successiva proposizione della domanda di riscatto e il pagamento del relativo onere rappresentano solo le modalità operative per l'esercizio di un diritto già presente nella sfera giuridica del destinatario; ... essendo previsto dalla legge esclusivamente il requisito di aver prestato gli specifici servizi ivi indicati ma non anche quello della permanenza, al momento della presentazione della domanda di riscatto, della qualifica di militare, non si può restringere l'applicazione del beneficio del riscatto a colui che, avendo effettivamente svolto, in qualità di militare, periodi di servizio ritenuti meritevoli di supervalutazione, venga poi a mutare qualifica nel corso del tempo"* (Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia n. 26/2026).

Si ritiene pertanto che il ricorso sia fondato e che vada riconosciuto il diritto del ricorrente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, al riconoscimento e al riscatto, a fini pensionistici, della maggiorazione (cd. supervalutazione contributiva) corrispondente alla misura di 1/5, nella specie pari ad anni 3, mesi 2 e giorni 24, del periodo utile di servizio militare comunque prestato presso la Guardia di Finanza dall'1.10.1987 al 31.05.2004, con conseguente condanna dell'INPS a provvedere nel senso di cui sopra e a riconoscere in favore del ricorrente la cd. supervalutazione contributiva nella misura di 1/5 del periodo utile di servizio militare comunque prestato.

In base al principio di soccombenza, l'INPS deve essere condannata al pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che sono quantificate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta e riconosce il diritto del ricorrente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 30.04.1997, n. 165 e s.m.i., al riconoscimento e al riscatto, a fini pensionistici, della maggiorazione (cd. supervalutazione contributiva) corrispondente alla misura di 1/5, nella specie pari ad anni 3, mesi 2 e giorni 24, del periodo utile di servizio militare comunque prestato presso la Guardia di Finanza dall'1.10.1987 al 31.05.2004, con conseguente condanna dell'INPS a provvedere nel senso di cui sopra e a riconoscere in favore del ricorrente la cd. supervalutazione contributiva nella misura di 1/5 del periodo utile di servizio militare comunque prestato.

Condanna l'INPS al pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500 (millecinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Franco Enoch dichiaratosi antistatario.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino, il 17 settembre 2026.

IL GIUDICE

Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 02/10/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Alessandra Olessina

Firmato digitalmente

Su disposizione del Giudice, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 02/10/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

Firmato digitalmente